

ALLEGATO "B" AL N.32458REP.N.18774RACC.

STATUTO

TITOLO I

Articolo I - Denominazione, sede e durata

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE JUST ITALIA ONLUS".

Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - come disciplinato dal decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 - (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo settore" o in forma abbreviata "CTS") la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli Enti del Terzo settore di cui al richiamato decreto legislativo ed assume la seguente denominazione:

"FONDAZIONE JUST ITALIA - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"

Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la Fondazione farà uso, sino a quando lo consentano le disposizioni di legge, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione prevista dal Codice del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate

La Fondazione ha sede legale a Grezzana (VR), in Via Cologne n.12.

Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto e nei limiti del D.Lgs. 117 del 2017, delle leggi regionali, nazionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo II - Scopo e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 37 D.lgs 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché

collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo III - Attività diverse

La Fondazione orienta la propria attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari, ovvero verso altri Enti del Terzo Settore e Enti pubblici e privati che svolgono attività di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- beneficenza verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari, ovvero verso altri Enti del Terzo Settore e Enti pubblici e privati che svolgono attività di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- istruzione e formazione indirizzata a soggetti che si trovano in situazioni di disagio in merito alla loro condizione fisica, psichica, economica, sociale o familiare;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- promozione della cultura e dell'arte presso le fasce più deboli e disagiate, ovvero verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari;

- tutela dei diritti civili;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni o Associazioni che la svolgono direttamente.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti all'art. 4 c. 2 D.Lgs n.117/2017.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e può effettuare anche interventi di rilievo internazionale. Per questi ultimi interventi la

Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale, ponendo particolare attenzione a progetti riguardanti aiuti umanitari a favore delle persone svantaggiate.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi e di finanziamenti a progetti e iniziative promossi da enti con le medesime finalità di utilità e solidarietà sociale.

La Fondazione potrà promuovere inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.

Nei limiti di legge, la Fondazione svolge, ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 117/2017, le attività di interesse generale di cui alle lettere a); d); e); f); h) e u).

La fondazione può esercitare, sempre nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo IV - Albo dei partecipanti o Soci - Diritti e Obblighi

Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Partecipanti o Soci nel quale può essere iscritto chiunque si riconosca negli scopi del presente Statuto e sia interessato a fornire un apporto concreto al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.

L'adesione all'Albo comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti attuativi.

Ciascun socio partecipante ha l'obbligo morale di impegnarsi a favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea, organo della Fondazione.

L'attività di partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea non è compensata in alcun modo.

I soggetti che intendono partecipare alla Fondazione devono presentare apposita domanda di ammissione all'Assemblea. La domanda di ammissione deve contenere espressamente l'accettazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, l'Assemblea Generale deve riunirsi e deliberare l'accettazione della/e candidatura/e a maggioranza di vo-

ti.

L'assolvimento degli adempimenti previsti, con le modalità indicate nel presente Articolo, consente la permanenza nell'Albo e attribuisce il diritto di un voto nell'Assemblea Generale. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore dell'apporto effettuato dal socio.

La Fondazione garantisce a tutti i Partecipanti la disciplina uniforme del rapporto tra gli stessi e la Fondazione escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla stessa.

La qualità di Partecipante si perde:

- per recesso, fatte salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo;
- per decesso del partecipante;
- per cessazione, scioglimento o liquidazione del Partecipante;
- per inadempienza agli obblighi statutari dichiarata dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- per fallimento od assoggettamento a qualsiasi altra procedura concorsuale; per instaurarsi in capo al Partecipante di procedimenti tali da pregiudicarne l'attività e/o il buon nome.

Il recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio, non comporterà la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti.

TITOLO II - PATRIMONIO E GESTIONE

Articolo V - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da parte dei Fondatori e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa, pari a complessivi Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero).

Il Patrimonio si incrementa per effetto di:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Soci, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio;

-parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo VI - Entrate

La Fondazione svolge la propria attività con:

a) i redditi del patrimonio;

b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs 117/2017);

b) i contributi dei Soci;

c) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati e pubblici, italiani e stranieri destinati all'attuazione degli scopi statutari;

d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinata al fondo di dotazione;

e) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo VII - Criteri di gestione

Le attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 38 comma 2 D.Lgs 117/2017, sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.

La Fondazione al fine di rispettare i principi di effi-

cienza ed efficacia nella gestione prevede di non potere contrarre debiti.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.

La Fondazione promuove la redazione di un documento di programmazione delle proprie attività.

Articolo VIII - Divieto di distribuzione utili o avanzo di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e della redazione del bilancio o rendiconto annuale, e pone in essere severi controlli per fini antielusivi.

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo IX - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore legale dei conti, se nominato.

Articolo X - Assemblea Generale

Per disposizione statutaria l'Assemblea Generale (in seguito indicata semplicemente Assemblea) è un organo della Fondazione.

L'Assemblea è formata dagli iscritti all'albo dei Partecipanti o Soci di cui all'art.4 del presente statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque entro il trenta aprile.

Le convocazioni saranno fatte con lettera raccomandata, riportante l'ordine del giorno, da spediti ai Partecipanti almeno otto giorni prima del giorno proposto per la

riunione, al domicilio dei singoli Soci.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telexscritto (telex, telefax, telegramma o e-mail) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potranno essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta, giorno che potrà anche essere lo stesso di quello della prima.

In caso di assenza, il Socio potrà farsi rappresentare da un altro iscritto con delega autografa. Ciascun Socio, ai sensi dell'art. 24 comma 3 D.Lgs 117/2017, può rappresentare in assemblea al massimo n.3 Soci.

I compiti spettanti all'Assemblea, sono i seguenti:

- nomina e revoca del Presidente della Fondazione;
- nomina e revoca del Consiglio d'Amministrazione;
- nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di revisione legale dei conti:
- attribuzione o revoca della qualifica di Partecipante e dell'appartenenza all'Albo, valutato l'apporto fornito;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione su quanto il Consiglio d'Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;
- le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o di richiesta di un terzo dei Partecipanti o da almeno due quinti dei membri del Consiglio d'Amministrazione. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni, su iniziativa del Presidente.

Essa si presume regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei Partecipanti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che ogni partecipante possa conoscere gli argomenti che saranno trattati, gli atti e documenti utilizzati.

In ogni caso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti. Per le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione,

il quale, a meno che non rappresenti un Partecipante, partecipa senza diritto di voto.

In sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti con diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri e in questo caso senza diritto di voto, che redige i processi verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo XI - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea Generale.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dall'Assemblea Generale.

Il Presidente della Fondazione Just è nominato dall'Assemblea Generale e rimane in carica fino a revoca.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione elegge al suo interno un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino a revoca.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio può deliberare compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Articolo XII - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare ad uno o più amministratori i propri poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Non possono essere delegate e spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina tra i propri membri del Vicepresidente;
- b) l'approvazione delle direttive generali che disciplinano le erogazioni, le attività, i criteri e le priorità

delle iniziative della Fondazione;

c) l'approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;

d) la predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo del bilancio consuntivo e del bilancio sociale nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

e) l'approvazione di regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:

- costituire un Comitato di Gestione, con il compito di supportare e coadiuvare il Consiglio stesso nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;

- costituire un Comitato Scientifico composto da membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.

Articolo XIII - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante gli stessi mezzi almeno tre giorni prima la data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente.

Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Articolo XIV - Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o

categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Presidente vigila sul buon andamento dell'amministrazione al fine di garantire il coordinamento tra le attività della Fondazione, gli uffici e il relativo personale.

Il Presidente vigila sulla corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente controlla la corretta stesura dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo XV - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs 117/2017, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

L'organo di controllo deve:

- Vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili;
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017;
- Attestare che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 comma 6 D.Lgs.117/2017, è tenuto a esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'appo-

sito registro.

Ai membri effettivi dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato dall'Assemblea nel rispetto di quanto indicato nell'art. 8 comma 3 lettera a).

Articolo XVI - Organo di revisione legale dei conti
E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'organo di revisione legale dei conti.
L'attività di controllo contabile può essere svolta da un Revisore Unico o da una società di revisione.

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea Generale.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Al Revisore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato dall'Assemblea nel rispetto di quanto indicato nell'art. 8 comma 3 lettera a). I Articolo

XVII - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, nel caso in cui venga nominato, sarà composto da otto persone così individuate:

- due delegate del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
- due scelte tra i dipendenti di Just Italia SpA,
- quattro scelte tra le assistenti di zona di Just Italia SpA.

Ogni componente del Comitato ha diritto di voto, a ciascun componente corrisponde un voto. Il Presidente del Comitato di Gestione viene scelto dal Consiglio di Amministrazione; tale carica viene ricoperta necessariamente da uno dei due delegati del Consiglio di Amministrazione. Si vota per alzata di mano e per le decisioni serve la maggioranza semplice. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.

L'incarico di componente del Comitato di Gestione non prevede alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, e ha durata di anni 2 (due), salvo rinnovo dell'incarico.

Il Comitato di Gestione propone al Consiglio di Amministrazione iniziative di solidarietà sociale, sia segnalando progetti posti in essere da altri enti o associazioni che perseguono le medesime finalità, sia fornendo idee su nuovi progetti; supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione e nella selezione dei progetti più validi; esprime il proprio parere in merito ai progetti scelti dal Consiglio di Amministrazione, nonché sul documento di programmazione delle attività della Fondazione.

Il Presidente del Comitato di Gestione può essere convocato ai Consigli di Amministrazione per esporre le proposte emerse negli incontri del Comitato di Gestione. In

sede di Consiglio di Amministrazione, egli non ha potere di voto.

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma 2 (due) volte all'anno.

Ogni membro del Comitato di Gestione può sottoporre al giudizio degli altri partecipanti qualsiasi iniziativa o progetto già posti in essere da altri Enti o da creare ex novo, a patto che la proposta sia corredata da sufficiente ed esauriente materiale esplicativo ed informativo.

TITOLO IV - BILANCIO E NORME FINALI

Articolo XVIII - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di cui all'art.6 D.Lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di controllo.

Articolo XIX - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi ex art. 39 del D. Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo XX - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs 117/2017

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vicepresidente designato.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea Generale devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario de-

signato.

I verbali delle verifiche dell'Organo di controllo devono essere trascritti su apposito libro.

Articolo XXI - Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale

Articolo XXII - Clausola finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs n.117/2017 e le leggi o regolamenti vigenti in materia.

Art. XXIII Clausola di salvaguardia

Fino all' operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

F.to Marco Salvatori

" Lorenzo Salvatore notaio